

**ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
"BLAISE PASCAL"
ad indirizzo sperimentale (B.U.S.-T.C.S.)
via Makallè 12, 42124 Reggio Emilia**

**Regolamento per la “Video sorveglianza” per l’utilizzo di
telecamere nelle aree all’aperto adiacenti ad immobili facenti
del patrimonio provinciale**

Indice

- art. 1 - Finalità
- art. 2 - Definizioni D.Lgs. n. 196/03.
- art. 3 - Caratteristiche tecniche dell’impianto
- art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini
- art. 5 - Conservazione delle registrazioni.
- art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini
- art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- art. 8 - Informativa
- art. 9 - Diritti degli interessati
- art.10 - Disposizioni attuative e di rinvio

art. 1 - Finalità

1. Il “*Regolamento per la Videosorveglianza*” viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell’identità e dei dati personali (art. 2, comma 1, del D.lgs.vo n. 196/2003 di seguito Codice).
2. Le finalità che la Provincia intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla sua responsabilità quali il controllo e la sorveglianza degli accessi e la prevenzione di furti e di atti vandalici.
3. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione e degli interventi da porre in essere.
4. L’impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

- 1) ad assicurare maggiore sicurezza agli utenti e ai visitatori delle aree e degli immobili di proprietà della Provincia;
- 2) a tutelare il patrimonio provinciale da atti vandalici;
- 3) al controllo di determinate aree all'aperto non presidiate.

art. 2 - Definizioni D.Lgs. n. 196/03

1. *Trattamento*: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
2. *Dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
3. *Dati identificativi*: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
4. *Dati sensibili*: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
5. *Dati supersensibili*: dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
6. *Dati giudiziari*: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
7. *Titolare*: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
8. *Responsabile*: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
9. *Incaricati*: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
10. *Interessato*: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
11. *Comunicazione*: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

12. *Diffusione*: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

13. *Dato anonimo*: dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

14. *Misure minime*: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 del Codice.

art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Per ogni impianto di videosorveglianza installato presso un'area di proprietà della Provincia o presso un immobile del patrimonio provinciale deve essere redatta da parte del Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini, come definito al successivo art. 4, una scheda dettagliata che descriva le caratteristiche dell'impianto e precisamente:

- il numero di telecamere installate e dove sono posizionate;
- il sistema di registrazione delle immagini;
- l'arco temporale giornaliero in cui le telecamere sono funzionanti.

2. Le videocamere devono consentire riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

1. Il *Titolare della gestione e trattamento* delle immagini, è la Provincia di Reggio Emilia, rappresentata dal Presidente pro- tempore.

2. Il *Responsabile preposto* è individuato nella persona del Dirigente del Servizio interessato e vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dalla Provincia ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il Responsabile può nominare, in numero estremamente limitato, gli incaricati a cui affida i compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l'utilizzo, gestione e manutenzione del sistema.

Personale incaricato per il nostro Istituto: responsabili dell'ufficio tecnico.

4. A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati di visionare le registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

5. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione del sistema di Videosorveglianza segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento.

6. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso la Provincia, secondo le modalità e la procedura prevista degli artt. 8 e 9 del Codice stesso.

art. 5 - Conservazione delle registrazioni

1. La conservazione dei dati e delle registrazioni non può superare le 72 ore, estensibili fino al massimo consentito per legge, dopodiché le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.

2. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.

3. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini

1. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 (G.U. del 29/04/2010):

2. Principio di Liceità.

Ai sensi del Codice, la Provincia di Reggio Emilia effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le *Finalità* di cui all'*art.1*.

La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Inoltre la Provincia effettuerà il trattamento dei dati attraverso Sistema di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970.

3. Principio di Necessità.

Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, c.1, lett. a del Codice).

Il sistema a supporto è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

4. Principio di Proporzionalità.

L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, c 1, lett. d del Codice).

Gli impianti di Videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

5. Principio di Finalità.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, c.1, lett.b del Codice).

Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il Responsabile o un suo incaricato predeterminato ne darà immediata comunicazione al Titolare del trattamento per le valutazioni del caso.

2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

3. L'apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

art. 8 – Informativa

1. Della presenza del servizio di videosorveglianza si dà informazione a mezzo di cartelli idonei che devono essere chiaramente visibili e si adotta il modello di informativa standard previsto dall'allegato 1 Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante della Privacy.

art. 9 - Diritti degli interessati

1. Ai sensi del Codice all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:

- a) accedere ai dati che li riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

2. La Provincia garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile del trattamento dei dati;
- b) I dati sono estratti a cura del Responsabile e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato. Qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 10 del Codice.

Art. 10 - Disposizioni attuative e di rinvio

1. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati. In particolare qualora l'installazione di sistemi di video sorveglianza riguardi istituti scolastici si richiama quanto previsto al punto 4.3 dal provvedimento del Garante del 8 aprile 2010, sopra richiamato.

Approvato dal Consiglio di Istituto, in data 13/01/2016